

Delibera n° 1770

Estratto del processo verbale della seduta del
11 settembre 2015

oggetto:

DLGS 502/1992, ARTT 8 BIS, 8 TER E 8 QUATER - LR 17/2014, ART 49 – ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEGLI STABILIMENTI TERMALI. APPROVAZIONE DEL FABBISOGNO.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	presente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Cristiano SHAURLI	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 legge 23 ottobre 1992, n. 421" prevede, agli articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater, l'autorizzazione per la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie, nonché l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale;
- la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria", prevede, agli articoli 48 e 49, l'adozione di regolamenti finalizzati a disciplinare, rispettivamente, le autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e l'accreditamento istituzionale;

Vista la D.G.R. 31.10.2014, n. 2028, con la quale si è stabilito di concedere l'accreditamento definitivo agli stabilimenti termali provvisoriamente accreditati e di rinviare la determinazione del fabbisogno, necessaria per la concessione di ulteriori accreditamenti, all'adozione di uno specifico provvedimento;

Preso atto che, sulla base della citata D.G.R. n. 2028/2014, i due stabilimenti termali operanti in Regione in regime di accreditamento provvisorio hanno attivato il procedimento per la concessione dell'accreditamento definitivo, in corso di svolgimento;

Visto il documento "Determinazione del fabbisogno di prestazioni termali", elaborato dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia (di seguito Direzione centrale salute), allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Preso atto dell'analisi dei dati economici relativi all'ammontare e alla tipologia di prestazioni termali di cui i residenti in Friuli Venezia Giulia hanno fruito con oneri a carico del SSR, sia presso i due stabilimenti termali operanti in Regione in regime di accreditamento provvisorio sia presso stabilimenti di altre Regioni;

Rilevato, in particolare, che dalla stessa analisi risulta che:

- l'offerta di prestazioni termali nella Regione FVG è caratterizzata dalla presenza di quattro stabilimenti termali, dei quali due provvisoriamente accreditati e due solo autorizzati;
- a fronte di prestazioni erogate nel 2013 per € 699.000,00 dai due stabilimenti termali provvisoriamente accreditati operanti in Regione, nello stesso periodo la fuga extra regionale è stata pari ad un volume di fatturato erogato di € 2.659.380,37;
- la Regione che attira il numero più rilevante di residenti FVG è il Veneto, anche a motivo della contiguità territoriale, della varietà dell'offerta e della dislocazione di stabilimenti termali in alcune zone facilmente raggiungibili;
- gli stabilimenti termali del FVG - sia quelli provvisoriamente accreditati, sia quelli solo autorizzati - erogano le stesse prestazioni maggiormente richieste dai residenti regionali agli stabilimenti delle altre Regioni verso le quali è stata riscontrata la fuga più significativa;

Considerata la possibilità di limitare la fuga extraregionale sopra descritta, attraverso un incremento dell'offerta di prestazioni termali per conto del Servizio sanitario regionale da parte degli stabilimenti termali del FVG, che risulta, peraltro, coerente con le finalità della legge 24.10.2000, n. 323 "Riordino del settore termale";

Considerato che:

- l'obiettivo di limitare la fuga extraregionale è realizzabile attraverso la concessione di ulteriori accreditamenti anche agli stabilimenti termali che attualmente

svolgono la loro attività in regime privatistico, in quanto già autorizzati ai sensi della D.G.R. n. 3586/2004;

- in una prima fase, tenuto conto della fidelizzazione che gli stabilimenti termali del Veneto hanno instaurato anche nei confronti dei residenti del FVG, si può ipotizzare un recupero della mobilità passiva di circa il 15% delle prestazioni;

Ritenuto, di conseguenza, di quantificare in € 300.000,00 l'ammontare annuo delle risorse da destinare, per il prossimo triennio, all'incremento dell'offerta di prestazioni termali, conseguente agli eventuali nuovi accreditamenti concessi ai due stabilimenti termali che attualmente svolgono la loro attività solo in regime privatistico;

Dato atto che agli oneri derivanti dalla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 50 della citata legge regionale n. 17/2014 da parte delle Aziende per l'assistenza sanitaria territorialmente competenti, conseguenti all'eventuale concessione dei nuovi accreditamenti, si farà fronte con risorse regionali stanziata nell'ambito del finanziamento del S.S.R., come integrate dalla legge regionale 6.8.2015, n.20;

Rilevato che il citato articolo 49, della legge regionale n. 17/2014, stabilisce che "nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, trovano applicazione i requisiti e le procedure, in quanto compatibili, stabiliti con il regolamento adottato sulla base della previgente normativa";

Preso atto che la D.G.R. 31.10.2014, n. 2027, "Recepimento dell'intesa sull'accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015, adottata nella conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 5.12.2013", distingue diversi livelli tariffari, relativi alle prestazioni termali erogate, da applicarsi agli stabilimenti termali accreditati quale corrispettivo delle prestazioni svolte per conto e a carico del S.S.R.;

Precisato che, in analogia a quanto previsto dalla citata D.G.R. n. 2028/2014 per gli stabilimenti termali provvisoriamente accreditati:

- la valutazione degli stabilimenti termali individuati nel presente provvedimento viene effettuata applicando i requisiti -generali e ambulatoriali- e la procedura di accreditamento adottati con la deliberazione giuntale n. 1436/2011, con la quale è stato approvato il programma regionale di accreditamento delle strutture sanitarie di ricovero e di specialistica ambulatoriale;
- i diversi livelli tariffari sono connessi alle prestazioni effettivamente erogate dai medesimi stabilimenti termali ed all'oggettivo grado di qualificazione dei loro reparti e, pertanto, nell'ambito del procedimento finalizzato alla concessione dell'accREDITAMENTO, occorre anche determinare il differente grado di qualificazione di tali strutture, in quanto presupposto per commisurare il corrispettivo tariffario dovuto in relazione alle prestazioni effettivamente erogate per conto del S.S.R.;
- il grado di qualificazione viene valutato attraverso il questionario di autovalutazione contenente la lista di verifica dei requisiti valutabili ai fini dell'attribuzione dei differenti livelli tariffari prodotto da tali strutture, verificato dal gruppo di valutazione incaricato dalla Direzione centrale salute nell'ambito del sopralluogo;

Ritenuto di porre a carico degli stabilimenti termali richiedenti l'accREDITAMENTO il corrispettivo degli oneri sostenuti dall'Amministrazione, sulla base dei criteri individuati con provvedimento della Direzione centrale salute;

Ritenuto di stabilire il termine di sei mesi per la presentazione delle domande di accREDITAMENTO per gli stabilimenti termali, decorrente dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto:

- a) di approvare la determinazione del fabbisogno di prestazioni termali, di cui all'allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;

- b) di stabilire, pertanto, che gli stabilimenti termali autorizzati della Regione Friuli Venezia Giulia che attualmente svolgono la loro attività in regime solo privatistico possono ottenere l'accreditamento istituzionale previa presentazione della relativa domanda e previa verifica della loro conformità ai requisiti individuati nel presente provvedimento;
- c) di stabilire che i requisiti di accreditamento valutabili nei procedimenti attivati dalle strutture interessate sono quelli generali e specifici delle strutture ambulatoriali, di cui all'allegato A della D.G.R. n. 1436/2011, applicabili agli stabilimenti termali tenendo conto della loro configurazione organizzativa;
- d) di stabilire che la procedura riportata nell'allegato B della D.G.R. n. 1436/2011 è finalizzata alla verifica dei requisiti di accreditamento e dei criteri per l'attribuzione dei livelli tariffari differenziati;
- e) di stabilire che gli stabilimenti termali richiedenti l'accreditamento devono produrre, oltre ai documenti previsti dall'allegato B, della D.G.R. n. 1436/2011, l'autorizzazione, eventualmente modificata dalla competente Azienda per l'assistenza sanitaria, che riporti la descrizione delle prestazioni termali effettivamente erogate, nonché il questionario di autovalutazione dei requisiti necessari ai fini dell'attribuzione dei livelli tariffari differenziati, di cui all'allegato B della D.G.R. n. 2028/2014 ;
- f) di stabilire che il termine di sei mesi per la presentazione delle domande da parte degli stabilimenti termali autorizzati decorre dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
- g) di porre a carico degli stabilimenti termali richiedenti l'accreditamento il corrispettivo degli oneri sostenuti dall'Amministrazione, sulla base dei criteri individuati con provvedimento della Direzione centrale salute;
- h) di disporre la pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

La Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

- a) di approvare la determinazione del fabbisogno di prestazioni termali, di cui all'allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento.
- b) di stabilire, pertanto, che gli stabilimenti termali autorizzati della Regione Friuli Venezia Giulia che attualmente svolgono la loro attività in regime solo privatistico possono ottenere l'accreditamento istituzionale previa presentazione della relativa domanda e previa verifica della loro conformità ai requisiti individuati nel presente provvedimento.
- c) di stabilire che i requisiti di accreditamento valutabili nei procedimenti attivati dalle strutture interessate sono quelli generali e specifici delle strutture ambulatoriali, di cui all'allegato A della D.G.R. n. 1436/2011, applicabili agli stabilimenti termali tenendo conto della loro configurazione organizzativa;
- d) di stabilire che la procedura riportata nell'allegato B della D.G.R. n. 1436/2011 è finalizzata alla verifica dei requisiti di accreditamento e dei criteri per l'attribuzione dei livelli tariffari differenziati.
- e) di stabilire che gli stabilimenti termali richiedenti l'accreditamento devono produrre, oltre ai documenti previsti dall'allegato B, della D.G.R. n. 1436/2011, l'autorizzazione, eventualmente modificata dalla competente Azienda per l'assistenza sanitaria, che riporti la descrizione delle prestazioni termali effettivamente erogate, nonché il questionario di autovalutazione dei requisiti necessari ai fini dell'attribuzione dei livelli tariffari differenziati, di cui all'allegato B della D.G.R. n. 2028/2014.

- f) di stabilire che il termine di sei mesi per la presentazione delle domande da parte degli stabilimenti termali autorizzati decorre dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento.
- g) di porre a carico degli stabilimenti termali richiedenti l'accreditamento il corrispettivo degli oneri sostenuti dall'Amministrazione, sulla base dei criteri individuati con provvedimento della Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia.
- h) di disporre la pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE